

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO E CONGEDO PARENTALE: ISTRUZIONI INPS PER LA COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS

Il d.lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto u.s., contiene disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 31 e 32 del 2022).

Di conseguenza l'INPS:

- a) con la circolare 27/10/2022 n. 122 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022):
- ha illustrato le modifiche apportate dal menzionato decreto legislativo al d.lgs. n. 151/2001 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*), tra cui, in favore dei lavoratori dipendenti, l'introduzione di una nuova disciplina del congedo di paternità obbligatorio^[1] e l'ampliamento dell'arco temporale di fruizione del congedo parentale^[2] (la c. astensione facoltativa);
 - per la corretta gestione dei citati congedi nei flussi di denuncia datoriale e al fine di soddisfare l'esigenza di monitoraggio sulla loro fruizione e sui relativi oneri, ha introdotto codici evento e codici conguaglio che si aggiungono a quelli vigenti;
- b) con il messaggio 13/2/2023 n. 659, ha fornito ai datori di lavoro le seguenti:

^[1] **D.lgs. n. 151/2001, art. 27-bis (introdotto, dal 13 agosto 2022., dal d.lgs. n. 105/2022)**

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

6. Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze".

^[2] Il d.lgs. n. 105/2022 ha aumentato: (i) il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali; (ii) l'arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni. Anche gli ulteriori periodi di congedo parentale del genitore con un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria sono (dal 13 agosto 2022) fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. L'attuale normativa riconosce inoltre a ogni genitore il diritto a tre mesi di congedo indennizzato che non possono essere trasferiti all'altro genitore, a differenza della precedente disciplina che prevedeva un limite di coppia di massimo 6 mesi di congedo indennizzabile, con la conseguenza che, se un genitore avesse fruito di tutto il congedo indennizzato, all'altro genitore sarebbe residuata la sola fruizione di periodi di congedo non indennizzato. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi. Si precisa che per utilizzare il periodo di congedo parentale trasferibile di 3 mesi non è necessario che i genitori abbiano già fruito dei rispettivi periodi di congedo parentale intrasferibili (della durata di 3 mesi per ciascun genitore).

- indicazioni per l'esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento e dei relativi codici conguaglio riferiti ai congedi parentali e di paternità come novellati dal d.lgs. n. 105/2022, validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022;
- precisazioni di dettaglio anche in ordine a eventuali regolarizzazioni per i periodi dal 13 agosto 2022 al 31 marzo 2023.

L'applicazione dei nuovi codici è obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023.

Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e i codici conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza 13 agosto 2022 - 31 marzo 2023, con successiva comunicazione l'Istituto definirà le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.

Datori di lavoro del settore privato con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (flusso Uniemens)

Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento che i datori di lavoro del settore privato devono utilizzare per la denuncia contributiva riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all'AGO e ad altri Fondi speciali:

- **PDo**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino";
- **PD1**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino";
- **PEo**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino";
- **PE1**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino";
- **PBo**, avente il significato di "Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall'art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)";

- **PB1**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- **TBo**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”;
- **TB1**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.

Restano validi i codici:

- **MA2**, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;
- **MAo**, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”.

I codici evento MBo e MB2 mantengono la loro validità solo per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022.

Il d.lgs. n. 105/2022 ha novellato anche la disciplina del congedo di paternità obbligatorio (cfr. il paragrafo 2 della circolare n. 122/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022, pp. da 22 a 24, N.d.R.) e, in particolare, abrogato le disposizioni di cui all’art. 4, c. 24, lett. a), della legge n. 92/2012, sostituito la disciplina di cui al congedo di paternità obbligatorio dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 151/2001 e rinominato il congedo di cui al successivo art. 28 del medesimo decreto legislativo in “Congedo di paternità alternativo” (art. 2, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 105/2022). Le nuove disposizioni normative trovano applicazione per i casi in cui la data presunta del parto o la data del parto siano successive o coincidenti al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore delle nuove norme, nonché nei casi in cui, sebbene la data del parto sia antecedente il lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre di cui alla legge n. 92/2012.

Ne consegue che i codici MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022.

I periodi di congedo di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022 saranno valorizzati con il codice evento di nuova istituzione:

PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022”.

Il codice MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il seguente significato “Periodi di congedo di maternità e di **paternità alternativo** ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001”.

Nella compilazione del flusso dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <**CodiceEvento**> di <**Settimana**> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.

Si fa presente che per tutti gli eventi richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Detta modalità interessa anche gli eventi riferiti a congedi di cui ai codici MA2 e MA0 per i quali viene estesa la compilazione del calendario giornaliero per i periodi di competenza decorrenti dal 13 agosto 2022.

Per gli eventi con fruizione in modalità oraria contraddistinti dai codici **PDo, PEO, PBo e TBo** i datori di lavoro dovranno compilare i flussi secondo le istruzioni fornite con la circolare n. 230 del 29 dicembre 2016 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2017, N.d.R.) valorizzando i seguenti elementi:

- <**TipoApplCongedoParOre**> in cui indicare la modalità di fruizione del congedo parentale a ore in presenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva (con il valore “C”) o in assenza di una regolamentazione dei congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il medesimo su base oraria (con il valore “N”);
- <**MonteOreGiornEquivalente**> per l’ipotesi di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplini la fruizione del congedo (valore “C”), in cui indicare il numero di ore che compongono l’intera giornata di congedo parentale come contrattualmente stabilite. Il valore dovrà essere commisurato all’intera giornata se il lavoratore presta l’attività in regime di *full time*, commisurato al diverso valore giornaliero in caso di *part-time*. L’elemento <MonteOreGiornEquivalente> non ha valenza contributiva. Per l’ipotesi di assenza di contrattazione collettiva sarà sufficiente la valorizzazione dell’elemento <**TipoApplCongedoParOre**>.

Nei casi di eventi relativi ai codici **MA2, PDo, PD1, PEO, PE1 e PF1** dovrà essere indicato nell’elemento <**DiffAccredito**> il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.

Nei casi di eventi contraddistinti dai codici **PBo, PB1, TBo e TB1**, nell'elemento **<SettAccredito>** dovrà essere indicata la durata dell'assenza espressa in settimana e rapportata in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento (contributo figurativo su retribuzione convenzionale). Per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in luogo dell'elemento **<SettAccredito>**, dovrà essere valorizzato l'elemento **<GiorniAccredito>** indicando la durata dell'assenza espressa in giorno e rapportandola in centesimi avendo riferimento alla sommatoria delle ore interessate dall'evento.

Nell'elemento **<Giorno>** interessato dall'evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell'evento, nonché ricostruire correttamente l'estratto conto.

Nel caso degli eventi la cui fruizione è di tipo giornaliera (**MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1**):

Elemento **<Lavorato>** = **N**;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **1**;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = **MA2, PD1, PE1, PB1, TB1 e PF1**;

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del bambino/**<TipoInfoAggEvento>** con il valore "CF". L'informazione, in caso di adozione o affidamento, va esposta dalla data di ingresso in famiglia. Nel caso di congedo di paternità obbligatorio con codice PF1, in caso di morte perinatale del figlio l'elemento **<InfoAggEvento>** deve essere valorizzato con la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2.1 della circolare n. 122/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2022, p. 24).

In caso di fruizione oraria (eventi **MAo, PDo, PEo, PBo e TBo**):

Elemento **<Lavorato>** = **S**;

Elemento **<TipoCoperturaGiorn>** = **2**;

Elemento **<CodiceEventoGiorn>** = (**MAo, PDo, PEo, PBo e TBo**);

Elemento **<NumOreEvento>** = Numero ore fruite nel giorno (da indicarsi solo nel caso di presenza di contratto collettivo anche di natura aziendale che disciplina la fruizione del congedo);

Elemento **<EventoGiorn>\<InfoAggEvento>** = Codice fiscale del bambino, come sopra specificato e **<TipoInfoAggEvento>** con il valore "CF".

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (**MAo, PDo, PEo, PBo e TBo**) con permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento **<Lavorato>** sarà = **N**.

L'elemento **<TipoCoperturaGiorn>** sarà = **2** se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = **1** se il permesso di altro tipo NON è retribuito.

Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del **settore dello spettacolo** in luogo dell'elemento **<Settimana>** dovrà essere valorizzato l'elemento **<Giorno>**.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto al **Fondo Speciale FS o IPOST**, nella sezione Fondo Speciale:

- i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = **S** sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = **N** se il permesso di altro tipo è retribuito. Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione. Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per i lavoratori con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio. Conseguentemente, il periodo di congedo a ore sarà tracciato sotto il medesimo periodo retribuito e varrà solo a integrare la retribuzione di quest'ultimo, cioè solo ai fini della misura della prestazione;
- diversamente i giorni in cui esiste un congedo con fruizione oraria abbinato a altro permesso non retribuito, il <TipoCoperturaGiorn> sarà = 1 abbinato a <Lavorato> = **N**;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. n. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

In caso di eventi contraddistinti dai codici PBo - PB1 - TBo -TB1, non dovranno essere compilati i campi "L. n. 177/76", "IIS", "CA", "13esima" della sottosezione <Figurativi> riferiti alla ripartizione della retribuzione "persa", per tali eventi opera l'accredito figurativo su retribuzione convenzionale sulla base dell'assegno sociale rapportato alla durata dell'evento (art. 35, comma 2, d.lgs. n. 151/2001).

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi sopra citati introdotti a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023, dovrà essere valorizzato l'elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>:

- Elemento <CodiceCausale>: indicare i seguenti nuovi codici conguaglio relativi allo specifico evento:
 - **Codice L320**, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PDo**";
 - **Codice L321**, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PD1**";
 - **Codice L322**, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PEo**";
 - **Codice L323**, avente il significato di "Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento **PE1**";

- **Codice L324**, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento **PBo**”;
- **Codice L325**, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino - Codice evento **PB1**”;
- **Codice L326**, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento **TBo** (oraria) **TB1** (giornaliero)”;
- **Codice L327**, avente il significato di “Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento **PF1**”.

Ai fini del conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui ai codici MA2 e MA0, che continuano a essere validi, verranno come di consueto utilizzati i codici conguaglio L053 e L062, come di seguito ridenominati:

- Codice L053, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento **MA2**;
- Codice L062, avente il significato di “Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino” - Codice evento **MA0**.

- Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il Codice Fiscale del bambino o la data da cui decorre il periodo di fruizione del congedo, in caso di morte perinatale del figlio”;
- Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui sono intervenuti gli specifici eventi esposti in Uniemens; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di aprile 2023;
- Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all’invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi fino al 12 agosto 2022, dovranno continuare a utilizzare i vecchi codici evento/conguaglio, mentre per i periodi decorrenti dal 13 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

Datori di lavoro del settore privato con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare, per la corretta comunicazione dei congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 105/2022, i seguenti Codici Tipo Servizio:

3A, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3B, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3C, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3D, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;

3E, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112”;

3F, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;

3G, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità oraria** (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”;

3H, avente il significato di “Congedo parentale in **modalità giornaliera** indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

Detti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo, come di seguito illustrato:

3A: **PDo**
3B: **PD1**
3C: **PEo**
3D: **PE1**
3E: **PBo**
3F: **PB1**
3G: **TBo**
3H: **TB1.**

I codici Tipo Servizio 76 e 68, corrispondenti ai tipi evento MBo e MB2, mantengono la loro validità per la valorizzazione di congedi riferiti a periodi fino al 12 agosto 2022.

Per quanto attiene, invece, alla denuncia dei periodi di congedo parentale obbligatorio decorrenti dal 13 agosto 2022, così come previsto dalla novellata disciplina, si dovrà utilizzare il seguente Codice Tipo Servizio:

3I, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 per i dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

Detto codice ha corrispondenza univoca con quello Tipo Evento **PF1** di cui al precedente paragrafo.

Ne consegue che i codici Tipo Servizio “69” e “70” corrispondenti ai codici Tipo Evento MA8 e MA9 restano validi solo per la fruizione di periodi di congedo obbligatorio del padre con competenza fino al 12 agosto 2022.

Il codice Tipo Servizio “33” corrispondente al codice Tipo Evento MA1 per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022 assume il seguente significato: “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112”.

Si ricorda che, come di consueto, l’assenza dovrà essere dichiarata anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo, in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica.

Nella compilazione della “ListaPosPA”, i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.

Al riguardo si ricorda che:

- il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo quadro Eo e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro Eo, ovvero dei quadri V1, Causale 5, relativi allo stesso mese solare, tenendo conto di eventuali periodi di sospensione di periodo utile o di cambio Tipo Impiego;
- non deve essere compilato l’elemento <Retrib Virtuale Fini Pens>;

- nell'elemento <PercRetribuzione> deve essere riportato il numero complessivo di giorni di cui il lavoratore ha usufruito del congedo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000);
- devono essere compilati gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, ove prevista, di quella ENPDEP commisurati alla retribuzione persa.

Pubbliche Amministrazioni con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

omissis

Datori di lavoro che inviano le denunce di manodopera DMAG/PosAgri per il personale a tempo indeterminato iscritto alla sezione agricola del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD)

omissis